



COMUNE DI ANACAPRI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE PER IL PERIODO2022 -2031

ART. 1 – OGGETTO, CARATTERE E SEDE DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di micronido comunale, cioè l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali, necessarie per il funzionamento di un micronido comunale per n. 22 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, così come disciplinato dal Reg. Regione Campania 7 aprile n. 4 sub All. A), micronido d'infanzia.
2. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e per la durata della concessione, un immobile da adibire a sede del servizio di micronido d'infanzia avente le seguenti caratteristiche:
 - capacità ricettiva di almeno n. 22 bambini secondo quanto previsto dal Reg. Regione Campania 7 aprile n. 4 sub All. A), micronido d'infanzia;
 - requisiti strutturali prescritti dalla normativa succitata;
 - ubicazione nel territorio del Comune di Anacapri in posizione centrale.
3. La concessione riguarda la messa a disposizione della sede, la gestione integrale del micronido, intesa quale insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, gestionali e amministrative necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi da parte del Concessionario in nome e per conto del Comune di Anacapri, a propria cura, rischio e spese .
4. Tale servizio, inteso come “servizio socio-educativo” di interesse pubblico, deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel Regolamento Comunale vigente, nonché nel progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.
5. La natura pubblica del servizio colloca in capo all'Amministrazione le funzioni generali di programmazione e direzione di esso e la valutazione delle sue finalità di pubblico interesse con conseguente potere di modificare le clausole dell'accordo e le modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni, fino al potere di revocare la concessione, fatta salva l'applicazione della vigente normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.
6. Il servizio di micronido, oggetto della presente concessione, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente.

7. Il servizio oggetto della concessione è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, per il periodo 1 Settembre – 31 Agosto di ogni anno educativo.
8. L'orario di apertura/chiusura giornaliero deve prevedere moduli orari differenziati per offrire un servizio flessibile e rispondere alle diverse esigenze delle famiglie nel rispetto dei bisogni del bambino. Esso, di norma, si articola con i seguenti orari di frequenza:
 - dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (Tempo Pieno);
 - dalle ore 08:30 alle ore 14:30 (Part Time);
9. Relativamente alle prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna dell'aggiudicatario, si dovranno assicurare la regolare gestione del micronido, nonché l'efficacia, l'efficienza la puntualità e la qualità del Servizio.

ART. 2 - DURATA

1. La presente concessione avrà la durata di nove anni decorrenti dal2022 al2031, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. La decorrenza avrà data dall'effettivo inizio del servizio, comunicata dal Settore Demografico e Servizio Sociale Istituzionale.
2. Qualora, per situazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, alla scadenza non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza del contratto. In questo caso, al soggetto aggiudicatario spetterà, in misura proporzionale al periodo effettuato, il relativo compenso.
3. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo presunto dell'appalto è stimato in complessivi € 2.076.257,21 (duemilionisettantaseimila duecentocinquantasette/21), derivante dal compenso dell'Amministrazione e le quote versate all'affidatario direttamente dagli utenti.
2. Tale importo deriva dall'analisi dei costi e delle entrate del servizio di asilo nido della precedente concessione, prendendo in considerazione le tariffe previste dal regolamento del servizio e sulla base degli indicatori della regione Campania, come specificato nell>All. E), Quadro Economico.
3. L'importo a base di gara è pari ad € 997.452,77 (novecentonovantasettemilaquattrocentocinquantadue/77), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tale importo è fisso ed invariabile ed è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara dai concorrenti, e costituisce il ristoro tra il costo stimato del servizio e l'introito derivante dalle rette all'utenza.,
4. Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (quantificati in € 0,00), al netto delle rette di frequenza che saranno introitate direttamente dal gestore, sulla base dei criteri determinati dall'Amministrazione Comunale per gli utenti delle proprie graduatorie.
5. Il prezzo a cui viene aggiudicata la concessione si intende accettato dal Concessionario in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è quindi da ritenersi impegnativo e

vincolante per tutta la durata del contratto. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso.

6. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario viene rivalutato annualmente in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) rispetto all'anno precedente con riferimento al mese di settembre e verrà riconosciuto dopo il primo anno del contratto.

7. Le attività di gestione dei servizi di micronido sono ricondotte ad un budget specifico.

8. Il Comune erogherà i corrispettivi su presentazione della relativa fattura mensile; il pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, previa acquisizione del visto del competente Responsabile del servizio che attesti la regolarità del servizio effettuato e le verifiche previste dalla normativa in vigore.

9. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

10. Non si ritiene ricorra la fattispecie determinante l'obbligo di redazione di apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) pertanto il collegato costo per la sicurezza è considerato pari a zero. L'affidamento infatti prevede una forma di gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, (*Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008*), ivi compresi i rischi derivanti dall'utenza, stante la particolare tipologia di utenza (minori di anni tre) e l'oggetto del servizio (custodia, cura e percorso educativo dei minori stessi).

11. Il recupero di eventuali somme dovute e non versate dagli utenti compete in via esclusiva all'aggiudicatario e pertanto il Comune di Anacapri viene sollevato da ogni responsabilità ed onere conseguente.

ART. 4 - QUADRO PRESTAZIONALE MINIMO

Il quadro prestazionale minimo - oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di gara da parte del concorrente concessionario - è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

1. educativa;
2. ausiliaria;
3. preparazione/somministrazione pasti, con predisposizione di un menù base differenziato per fasce di svezzamento, come predisposto ed elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL competente per territorio;
4. approvvigionamento di derrate alimentari, materiali e presidi igienici – sanitari;
5. manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature;
6. manutenzione ordinaria della struttura;
7. riscossione tariffe mensili dagli utenti
8. pagamento utenze e altri oneri gestionali;
9. controlli e verifiche periodiche funzionamento impianti; ecc.

Il Servizio oggetto di concessione deve:

- Offrire al bambino opportunità educative volte a soddisfare la curiosità e creatività,

favorire il suo sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti anche attraverso la cura dello spazio e dell'ambiente. Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle pari opportunità, tra cui la garanzia di accesso ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale, e alla dimensione del benessere individuale e collettivo;

- Sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendo e valorizzando le loro capacità educative e favorendo la costruzione di alleanze educative nell'interesse della crescita del bambino. Sostenere altresì i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;
- Promuovere il Servizio all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni e connotarlo come comunità di apprendimento per bambini, famiglie, professionisti 0-6 in dialogo continuo e reciproco con le iniziative in corso e/o con i Servizi del territorio. Il rapporto educatori/bambini non potrà essere inferiore agli standard previsti dalle direttive regionali in materia.

La concessione comprende, altresì, la promozione e gestione di ulteriori Servizi all'infanzia (0-3 anni) ovvero di Attività/Servizi integrativi, anche innovativi e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal Concessionario.

ART. 5 - IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e per la durata della concessione, un immobile da adibire a sede del servizio di micronido d'infanzia avente le seguenti caratteristiche:

- capacità ricettiva di almeno n. 22 bambini secondo quanto previsto dal Reg. Regione Campania 7 aprile n. 4 sub All. A), micronido d'infanzia;
- requisiti strutturali prescritti dalla normativa succitata;
- ubicazione nel territorio del Comune di Anacapri in posizione centrale.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI BAMBINI.

1. Possono accedere al Servizio di micronido i bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale vigente.
2. I bambini ammessi verranno individuati dal Comune stesso secondo le modalità previste dal regolamento Comunale vigente (in base alle graduatorie risultanti dall'applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi adottati). Tale valore sarà oggetto di una valutazione annuale e potrà subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione a discrezione dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste effettive del servizio da parte dell'utenza e delle risorse disponibili in bilancio.
3. Il soggetto aggiudicatario concorda con i competenti uffici l'organizzazione del servizio con riferimento ai posti disponibili, suddivisi per età e le modalità di inserimento.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico- aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolo e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato.
2. Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolo, il

Concessionario si impegna in particolare nella gestione del servizio affidato in concessione:

- alla fornitura di attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia;
- alla fornitura di materiali di cancelleria e di ufficio (compresi i personal computer), di casalinghi (pentole, piatti, bicchieri etc.);
- alla fornitura di materiale sanitario per l'igiene dei bambini (pannolini e prodotti igienici specifici per la prima infanzia);
- acquisto e la manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti;
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne e dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
- alla fornitura di materiale di pronto soccorso, di materiali igienici e di pulizia dei locali, alla fornitura di materiale ludico-didattico per le varie attività. Il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato per sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto dello stesso, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio;
- a sostenere le spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a sostenere le spese per il personale educatore ed ausiliario;
- a sostenere ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune.

ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

Tutte le rette saranno incassate direttamente dal soggetto aggiudicatario a proprio rischio.

Le rette degli utenti relativi alle graduatorie del Comune di Anacapri sono stabilite dal Comune stesso e verranno individuate in base all'attestazione ISEE; le tariffe praticate all'utenza sono quelle attualmente vigenti, approvate con Determina Dirigenziale n. 465 del 08/08/2012, che si allega.

Nel caso di mancata attestazione dell' ISEE dovrà essere applicata la tariffa massima di compartecipazione.

ART. 9 - PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento.

2. Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli

operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.

ART. 10 – PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento del micronido affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti. Tale personale oltre a possedere i titoli e i requisiti professionali indicati, dovrà possedere onestà e moralità, con provata esperienza professionale;
3. Il soggetto aggiudicatario individua tra gli educatori del nido un soggetto che svolga le funzioni di Coordinatore responsabile interno o referente.
4. Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto. In particolare dovrà garantire la presenza di:

a) Coordinatore responsabile - n. 1 (uno) Responsabile del servizio di micronido con esperienza almeno quadriennale (quattro anni conclusi) in servizi di Asili Nido- con le seguenti mansioni principali:

- fungere da Referente per l'Amministrazione;
- essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'micronido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

b) Educatori - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, con titolo previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'micronido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;

- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.

c) Addetti ai servizi generali e cucina

5. Il personale impiegato dovrà godere di un trattamento economico e normativo con riferimento al contratto nazionale di lavoro di categoria che, comunque, non può superare quello previsto dal contratto di lavoro dei lavoratori degli enti locali.

6. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

7. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

8. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che la convenzione riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolo il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto Concessionario.

9. Il Concessionario è tenuto a inviare all'ente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente. Il piano deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la programmazione degli interventi; tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre ai nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

10. Il Concessionario deve svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a

mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso il Concessionario esonera l'ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.

11. Il Concessionario dà atto che non sussistono rischi di interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.;

12. L'aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 11 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE

1. La ditta aggiudicataria deve predisporre e presentare al Settore Demografico e Servizio Sociale Istituzionale entro ottobre di ogni anno, un progetto pedagogico per la gestione del servizio che deve contenere e sviluppare i seguenti elementi:

- a) le finalità del servizio educativo;
- b) l’analisi del contesto sociale territoriale;
- c) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
- d) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
- e) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
- f) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;
- g) i rapporti con i servizi del territorio;
- h) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino;

2. L'aggiudicatario si impegna:

- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli dell'Amministrazione comunale attraverso la psicopedagogista del Comune di Anacapri, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a proprie cura e spese;
- a relazionare al termine di ciascuno anno educativo, e comunque entro il 30 settembre, sull’andamento organizzativo, educativo e metodologico del micronido al Comune, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l’utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell’attività e comunque ogni qualvolta venga richiesto da quest’ultimo, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati

conseguiti;

- a garantire, per tutta la durata della convenzione, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13\8\2010 n. 136 e ss.mm.ii.

3. Gli adempimenti sopra elencati devono essere espletati in collaborazione e sotto la supervisione degli uffici comunali competenti in base all'attività da svolgere.

ART. 12 – GARANZIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario prima della stipula della convenzione di concessione, deve costituire nei modi ed importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione e dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa concessionaria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.
4. La cauzione è valida per tutta la durata della concessione e resta comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza.
5. La cauzione è svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione, solo a mezzo di consegna dell'originale della polizza restituita dal Comune o con dichiarazione che liberi la ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
6. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune vigila sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del progetto educativo ed organizzativo e delle disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento alla presenza del Concessionario controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- A. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dal capitolato e alle indicazioni del Comune stesso;

- B. il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza oltre a quelli concordati con il Comune;
 - C. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato.
2. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attua nelle forme che ritiene più opportune – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza (gruppo di monitoraggio, customer satisfaction, ecc.).
3. Il Comune, in caso di inadempienza degli operatori, informa tempestivamente l’Impresa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni nei tempi e nei modi indicati, anche con la sostituzione dell’operatore se richiesto.

ART. 14 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dal servizio e risponde direttamente dei danni causati alle persone e alle cose di proprietà comunale o di terzi comunque imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio. Il Concessionario pertanto si impegna a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta di danno da parte di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell’Amministrazione comunale. Il Comune può trattenere dal corrispettivo parziale dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi, mentre è escluso in via assoluta ogni risarcimento al concessionario per danni o perdite di materiale e attrezzature propri siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

2. Il Concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa:

A) **per la responsabilità civile verso terzi (RCT)** avente per oggetto il servizio affidato in concessione per danni che comunque venissero arrecati nell’espletamento del servizio con massimale non inferiore ad:

- euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 1.000.000,00 per danni a persone;
- euro 2.000.000,00 per danni a cose;

Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole:

- equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del micronido;
- inclusione della responsabilità civile “personale” dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte;
- copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia.

B) **per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO)** avente un massimale non

- inferiore a:
- euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;
 - euro 2.000.000,00 per persona;

3. Il Concessionario fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa e il certificato attestante il pagamento del premio, entro la data di stipulazione della convenzione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

ART. 15 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario ove non si attenga agli obblighi imposti per legge e regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità che varia, a secondo della gravità, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, come di seguito dettagliato:

A) Penalità di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per:

- ogni ritardo ingiustificato nell'apertura o anticipo nella chiusura del servizio;
- scarsa affidabilità, professionalità o cortesia degli operatori rilevati e dimostrati a seguito di segnalazioni di protesta pervenuta per iscritto dalle famiglie;
- ogni modifica del programma di lavoro non autorizzata;

B) Penalità di Euro 500,00 (cinquecento) per:

- inosservanza dei rapporti numerici bambini/personale;
- non rispetto della riservatezza delle informazioni relative agli utenti e alle loro famiglie, inadempimenti in materia di igiene, sicurezza, HACCP.

Per altre inadempienze agli obblighi contrattuali, non elencate nei precedenti punti A) e B), l'A.C. ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'impresa penali da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 3000,00 per ogni violazione, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

2. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla quale l'Impresa concessionaria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci), su di esse l'Amministrazione Comunale decide in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

3. Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, deve essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

4. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.

5. Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni o in caso di grave inadempimento, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

6. Il Concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convezione. L'Impresa qualora richieda la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione o di offrire modifiche eque alle condizioni del capitolato.

8. Il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del

rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni nei confronti del Concessionario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui il Concessionario:

- a) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- b) non reintegri la cauzione, qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale;

ART. 16 – DECADENZA

Il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza del rapporto contrattuale qualora:

- a) l'Impresa concessionaria ponga in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali del servizio;
- b) scioglimento dell'Impresa da parte dell'autorità governativa;
- c) cancellazione dai specifici albi o elenchi cui il Concessionario sia iscritto in osservanza della vigente normativa.

In caso di decadenza dal servizio, il Comune incamera la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile all'Impresa.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie non risolvibili in via bonaria saranno rimesse alla competenza del Foro di Napoli.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese, bolli, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula della contratto, ivi comprese quelle di registrazione, sono posti a carico del Concessionario.

ART. 19 - DECORRENZA

Il presente capitolato mentre è immediatamente vincolante nei confronti dell'Impresa concessionaria impegna l'Amministrazione Comunale solo con la stipula del contratto e previa esecutività del provvedimento di approvazione, salvo il caso di esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.